

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

– 21 MAGGIO 2008 –

S.E.R. Agostino Card. Vallini, Presidente (relatore)

In nome di Sua Santità Papa Benedetto XVI, Sommo Pontefice,

la Corte di Cassazione composta dagli Em.mi e Rev.mi Signori Cardinali:

Agostino Vallini, Presidente e Relatore,
Sergio Sebastiani, Giudice,
Jean-Louis Tauran, Giudice,
riunita in Camera di Consiglio,

invocato il SS.mo Nome di Dio,

ha pronunciato la seguente sentenza

nella causa n. 5/07 Ruolo Generale Penale, a carico di

A.A., imputato ricorrente, nato a Roma il (omissis), residente in (omissis), già dipendente della Amministrazione XX, cittadino italiano, condannato in prima istanza ed in appello, difeso d'ufficio dal Ch.mo Avv. N.N., elettivamente domiciliato nella Città del Vaticano, presso la Cancelleria del Tribunale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giorno 19 dicembre 2007 il Ch.mo Avv. N.N., Difensore d'ufficio del Sig. A.A., proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano lo stesso giorno (depositata il 23 gennaio 2008), con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, 18 dicembre 2006 (depositata il 17 marzo 2007), che a sua volta aveva dichiarato l'imputato A.A., ai sensi degli artt. 78, 79, e 413 c.p., e art. 26 Legge 21 giugno 1969, n. L, colpevole di delitto di truffa aggravata commesso a danno della Amministrazione XX e lo condannava alla pena di diciotto mesi di reclusione, nonché, visto l'art. 430 c.p.p., al risarcimento dei danni derivati dal reato, determinati in Euro 50.759, 20 (cinquantamilasettecentocinquantanove/20),

rinviano alla sede civile per l'eventuale determinazione della parte residua e per la quantificazione degli interessi, nulla per il danno morale;

e visto l'art. 39 c.p. e l'art. 429 c.p.p. condannava l'imputato al rimborso delle spese processuali ed al pagamento delle spese e degli onorari alla parte civile, che la impugnata sentenza della Corte d'Appello riformava e liquidava nella misura di Euro 1.650, 00 (milleseicentocinquanta/00).2.

2. I fatti oggetto del ricorso per cassazione risalgono ad una denuncia-querela, depositata nella Cancelleria del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano il 20 dicembre 2002, dell'allora Direttore della Amministrazione XX, il Sig. L.O., contro il Sig. A.A., (omissis) con funzioni di addetto alla cassa presso la medesima Amministrazione XX, accusato di essersi appropriato di ingenti somme della cassa della Amministrazione per un totale di circa Euro 98.945,95 (novantottomilanovecentoquarantacinque/95), approfittando della sua posizione (omissis) e ponendo in essere una serie di accorgimenti contabili volti ad occultare o a ritardare la scoperta degli ammanchi e a falsificare le risultanze di cassa. I fatti denunciati erano venuti alla luce nel corso delle consegne delle chiavi dell'ufficio e della cassaforte alla signora O.I., che dal 2 ottobre 2002 avrebbe assunto le funzioni di Capo Ufficio dell'Amministrazione, in sostituzione del sig. A.A., in congedo per malattia.

Il 7 ottobre 2002 il Direttore della Amministrazione XX. contestava al Sig. A.A. le mancanze di cui si sarebbe reso responsabile e disponeva, ai sensi dell'art. 84, § 2 del Regolamento Generale della Curia Romana, la sospensione cautelare dal servizio, invitando il Sig. A.A. a giustificarsi, cosa che questi faceva con scrittura del 14 ottobre 2002, mediante la quale – a parere del Direttore della Amministrazione XX – il Sig. A.A. avrebbe sostanzialmente ammesso i fatti, fornendo giustificazioni poco credibili.

A seguito di ulteriori irregolarità emerse a carico del Sig. A.A., il 19 novembre 2002 la Amministrazione X.X. disponeva la sua immediata sospensione dal servizio, cui seguivano le dimissioni del Sig. A.A., datate 18 novembre 2002, che venivano accettate con decorrenza 27 novembre 2002 dallo stesso Direttore della Amministrazione X.X., il quale al contempo richiedeva al Sig. A.A. la restituzione «in tempi brevi» delle somme indebitamente prelevate.

3. Il 7 maggio 2003 il Promotore di giustizia, assistito dal Cancelliere, procedeva in Camera di Consiglio del Tribunale all'interrogatorio del Sig. A.A., che confermava le dichiarazioni rese al Direttore della A.A. con le scritture del 14 ottobre 2002 e del 23 novembre 2002, impegnandosi anche, secondo le proprie disponibilità economiche, a risarcire, poco alla volta e almeno in parte, il danno provocato.

Il Promotore di giustizia, con lettera del 29 maggio 2004, contestava al Sig. A.A.:

a) il reato di cui agli artt. 79 e 413, comma 2, c.p., per avere, fino al 2002, con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, attraverso artifici e raggiri consistenti in una serie di accorgimenti contabili, procurato a sé ingiusto profitto di somma non inferiore a Euro 98.945, 95 (novantotomilanovecentoquarantacinque/95), con l'aggravante del danno reso alla Pubblica Amministrazione;

b) il reato di cui agli artt. 79 e 280 c.p., per avere, nel 2002, con più atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, contraffatto le risultanze di cassa per simulare l'esistenza di attivi ed una situazione di apparente pareggio.

Con istanza del 16 settembre 2004 il Sig. A.A. chiedeva che gli fosse nominato un Difensore d'ufficio per accedere al gratuito patrocinio; a tale istanza il 15 gennaio 2005 il Promotore di giustizia aggiunto con un suo voto esprimeva parere favorevole.

Con istanza del 18 giugno 2005 il Promotore di giustizia aggiunto chiedeva al Presidente del Tribunale decreto di citazione per l'udienza dibattimentale del Sig. A.A., imputato dei reati di cui agli artt. 79 e 413, comma 2, c.p. e di cui agli artt. 79 e 280 c.p.

Con proprio decreto del 24 giugno 2005 il Presidente ordinava la citazione del Sig. A.A. per il giorno 15 ottobre 2005, stabiliva la composizione del Collegio Giudicante, nominava Difensore d'ufficio dell'imputato il Ch.mo Avv. N.N., fissava al 1° ottobre 2005 il termine utile per proporre le prove a difesa, ordinava la comparizione per il medesimo giorno della parte lesa, avvertendo che tale comparizione era facoltativa, e ordinava la notifica del decreto presidenziale all'imputato e alla parte lesa.

Con istanza depositata in Cancelleria il 29 settembre 2005 il Difensore d'ufficio dell'imputato chiedeva quale prova a difesa l'espletamento di una perizia contabile al fine di accertare la regolarità formale e sostanziale delle scritture in contestazione ai parametri di cassa e alle disposizioni regolamentari della Santa Sede.

Il Presidente, con proprio decreto del 15 ottobre 2005, rinviava l'udienza a nuovo ruolo e, con successivo decreto del 12 novembre 2005, nominava il Perito nella persona del Dott. U. G., (omissis), disponendo piena facoltà di accesso ai documenti contabili presso gli uffici della Amministrazione X.X..

Il 30 novembre 2005 il Sig. L.O., Direttore della Amministrazione X.X., si costituiva parte civile a nome e per conto della medesima Amministrazione nel procedimento a carico del Sig. A.A., al fine di tutelare gli interessi e i diritti dell'amministrazione, e nominava il Ch.mo Avv. L. F. come suo Difensore.

Il 21 aprile 2006 il Perito depositava la sua perizia, nella quale rilevava la «regolarità formale e sostanziale delle scritture ai parametri di cassa ed alle disposizioni regolamentari della Santa Sede.

Tuttavia dall'esame delle procedure amministrativo/contabili della Amministrazione sono emerse alcune criticità, quali l'insufficienza di forme di controllo sistematiche tra le vendite e gli incassi e la carenza di verifiche periodiche di cassa oltre quelle effettuate dal Collegio Sindacale. Per quanto riguarda la verifica dei fatti addebitati al sig. A.A., il puntuale riscontro della relativa documentazione contabile ha confermato quanto esposto nell'atto denunziatorio-querela..., evidenziando tuttavia una differenza rispetto alla qualificazione in esso contenuta... Al netto degli importi considerati in conto restituzione...la differenza residua risulta pari a Euro 94.493, 15 (novantaquattromilaquattrocentonovantatre/15)».

4. Svolte tutte le incombenze, il 25 novembre 2006 si celebrava l'udienza dibattimentale nella quale, con sua ordinanza, il Tribunale dichiarava la contumacia dell'imputato. Nel corso dell'udienza il Perito Dott. U.G. poteva ribadire e chiarire alcuni aspetti della sua relazione, puntualizzando in particolare che «nel caso specifico certamente non siamo dinanzi ad una

semplice mancanza di diligenza, ma a una vera e propria distrazione di valori, eseguita anche con artifici».

Il Presidente del Tribunale, con suo decreto del 2 dicembre 2006, fissava la prosecuzione dell'udienza dibattimentale al giorno 18 dicembre 2006, nella quale prendevano la parola per la discussione finale le parti in causa ed il Promotore di giustizia aggiunto.

Dopo essersi riunito in Camera di Consiglio, considerate in diritto e in fatto le contestazioni mosse all'imputato, il Tribunale, rientrato in aula, pronunciava la seguente sentenza:

visti gli artt. 78, 79 e 413 c.p., nonché l'art. 26 Legge 21 giugno 1969, n. L, dichiarava A.A. colpevole del delitto di truffa aggravata commesso a danno dell'Amministrazione Pubblica e lo condannava alla pena di diciotto mesi di reclusione;

visto l'art. 430 c.p.p., condannava l'imputato ai danni cagionati dal reato, la cui entità di Euro 50.759, 20 (cinquantamilasettecentocinquantanove/20) risulta inequivocabilmente dagli atti, rinviando alla sede civile per l'eventuale determinazione della parte residua e per la quantificazione degli interessi, nulla per il danno morale;

visto l'art. 39 c.p. e l'art. 429 c.p.p., condannava il medesimo al rifacimento delle spese processuali e al pagamento delle spese e degli onorari alla parte civile, che venivano liquidate nella misura di Euro 3.200, 00 (tremila-duecento/00).

5. Il 19 dicembre 2006 il Ch.mo Avv. N.N., Difensore d'ufficio dell'imputato, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale, 18 dicembre 2006.

Con decreto 20 aprile 2007, il Presidente della Corte d'Appello ordinava la trasmissione degli atti per le adempienze corrispondenti al Promotore di giustizia, Prof. Avv. Giovanni Giacobbe, il quale, l'8 maggio 2007 chiedeva al Presidente della Corte di voler emettere il decreto di citazione a giudizio dell'imputato appellante, ai sensi dell'art. 489 c.p.p.

Con decreto 22 maggio 2007, il Presidente ordinava che l'imputato dovesse comparire dinanzi alla Corte d'Appello il giorno 2 luglio 2007, con l'avvertenza che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia; stabiliva altresì la composizione del Collegio Giudicante, provvedeva alla nomina del Difensore d'ufficio dell'imputato in persona dello stesso Ch.mo Avv. N.N. e alla fissazione del 20 giugno 2007 quale termine utile per la presentazione delle prove a difesa e all'ordine di comparizione alla medesima udienza dibattimentale della parte lesa, costituitasi parte civile.

Il 29 maggio successivo il Ch.mo Avv. N.N. depositava istanza al Presidente della Corte, affinché disponesse una anticipazione sugli onorari ed un fondo spese per il giudizio in appello per un importo totale di Euro (omissis). Il 13 giugno 2007 il Promotore di giustizia depositava un parere secondo cui, ai sensi dell'art. 486 c.p.p., era decaduto il diritto alla impugnazione della sentenza 18 dicembre 2006 non avendo l'Avvocato dell'imputato appellante presentato i motivi di impugnazione entro il termine perentorio stabilito per legge. In conseguenza di ciò, **il Promotore di giustizia**, ai sensi dell'art. 486 c.p.p., **manifestava il parere che l'appello proposto dovesse essere dichiarato improcedibile** e, a tenore dell'art. 492 c.p.p., chiedeva al Giudice di Appello di ordinare l'esecuzione della sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.

A seguito di impedimento dell'Avvocato d'ufficio dell'imputato appellante, manifestato il 19 giugno 2007, il Presidente, con decreto 26 giugno 2007, senza pregiudizio dei motivi sopra esposti dal Promotore di giustizia per ritenere improcedibile l'appello, fissava il dibattimento per il 5 luglio 2007.

Il 25 giugno 2007 il Ch.mo Avv. N.N. depositava in Cancelleria alcune brevi note, nelle quali sosteneva che il termine perentorio che il Promotore di giustizia considerava trascorso non era iniziato a decorrere, per il fatto che la difesa non aveva ancora accettato l'incarico.

In ogni caso, **i motivi di appello erano da individuarsi**

nella violazione e falsa applicazione degli artt. 79 e 413 c.p. per aver ritenuto la Amministrazione XX. pubblica amministrazione;

nella violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p. per aver considerato la fattispecie una truffa e non una appropriazione indebita;

nella violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p. per non esservi stata sottrazione di beni ma sostituzione di contante con titoli di credito;

nella violazione dell'art. 413 c.p. per non aver valutato il comportamento concorsuale della Amministrazione XX., non avendo questa predisposto adeguati mezzi di controllo.

In conseguenza di ciò, chiedeva l'applicazione dei benefici di legge, sospensione condizionale della pena o perdono giudiziale. Infine, assoluzione per non aver l'imputato commesso il fatto.

6. L'udienza dibattimentale aggiornata al 5 luglio 2007 e rinviata all'8 ottobre 2007 per assenza sia dell'imputato sia del suo Difensore d'ufficio, e nuovamente rinviata su richiesta dell'Avvocato della parte civile impedito, fu celebrata il 12 novembre 2007, assente l'imputato. Aggiornata l'udienza al 19 dicembre 2007 per lo scambio delle repliche, la Corte, dopo aver trattato alcune questioni preliminari, riconoscendo la procedibilità dell'appello, **ha giudicato di non accogliere i motivi presentati dalla Difesa d'ufficio dell'imputato sul merito della causa ed ha confermato la sentenza appellata**, condannando l'appellante al rifacimento delle spese processuali e al pagamento delle spese e degli onorari alla parte civile, liquidate nella misura di Euro 1.650, 00 (milleseicentocinquanta/00).

7. Il 19 dicembre 2007 il Ch.mo N.N., nella qualità di Difensore d'ufficio del Sig. A.A., proponeva impugnazione presso questa Corte avverso la decisione di conferma della condanna dell'imputato, esponendone i seguenti motivi il successivo 29 dicembre 2007, vale a dire per

«violazione per omesso esame della richiesta di:
nullità dell'udienza del 5.7.2007 per mancata notifica;

assoluzione per insufficienza di prove, in quanto la perizia non ha dimostrato la responsabilità del sig. A.A., ma ha altresì evidenziato gravi lacune nella struttura contabile;

sospensione condizionata della pena in quanto le circostanze attenuanti dovevano essere dichiarate prevalenti e per l'effetto ridurre la pena comminata nell'ambito delle facoltà concesse».

Inoltre, il Difensore d'ufficio riteneva che nella sentenza impugnata vi fosse stata «violazione e falsa applicazione degli artt. 79 e 413 cp;

violazione e falsa applicazione dell'art. 413 cp».

Per quanto esposto, chiedeva per l'imputato la «applicazione del perdono giudiziario».

8. Il Presidente, con proprio decreto del 4 aprile 2008, nominava il Ch.mo Avv. N.N. Difensore d'ufficio del ricorrente; chiamava a far parte del Collegio Giudicante gli Em.mi Signori Cardinali Sergio Sebastiani e Jean-Louis Tauran; fissava l'udienza per la discussione orale per il giorno 21 maggio 2008.

9. Infine, il 3 maggio 2008 scorso il Ch.mo Avv. N.N. presentava in favore dell'imputato i seguenti motivi aggiunti di ricorso per cassazione:

«Violazione per mancata applicazione dell'art. 22 del Trattato Lateranense alla fattispecie concreta.

Violazione dell'art. 45 del codice penale nella parte in cui non si distingue tra responsabilità per errore o dolo in capo all'imputato.

Violazione dell'art. 413 c.p. nella parte in cui si equipara, con una interpretazione estensiva, inammissibile in sede penale, la Amministrazione XX. ad una Amministrazione pubblica.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 79 c.p. per non aver la sentenza circoscritto ad una sola violazione di legge, la più grave, il comportamento del Sig. A.A.; di fatto disapplicando il principio per cui in *dubio pro reo*».

10. Nell'udienza del 21 maggio 2008 l'Eminentissimo Presidente svolgeva la relazione introduttiva e quindi concedeva la parola al Difensore dell'imputato, il quale concludeva la difesa precisando i motivi di ricorso sui quali insisteva: «violazione per omesso esame della richiesta di:

assoluzione per insufficienza di prove, in quanto la perizia non ha dimostrato la responsabilità del sig. A.A., ma ha altresì evidenziato gravi lacune nella struttura contabile;

sospensione condizionale della pena, in quanto le circostanze attenuanti dovevano essere dichiarate prevalenti e per l'effetto ridurre la pena comminata nell'ambito delle facoltà concesse; applicazione del perdono giudiziale.

Inoltre: violazione e falsa applicazione dell'art. 79 c.p., per non aver la sentenza circoscritto ad una sola violazione di legge, la più grave, il comportamento del sig. A.A., di fatto disapplicando il principio per cui in *dubio pro reo*;

violazione dell'art. 413 c.p. nella parte in cui si equipara, con una interpretazione estensiva, inammissibile in sede penale, la Amministrazione XX. ad una Amministrazione pubblica;

violazione dell'art. 45 del codice penale nella parte in cui non si distingue tra responsabilità per errore o dolo in capo all'imputato;

violazione per mancata applicazione dell'art. 22 del Trattato Lateranense alla fattispecie concreta;

violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.».

Il Ch.mo Avv. L. F. contestava i motivi del ricorrente e chiedeva l'improponibilità e l'improcedibilità del ricorso, con condanna alle spese.

Pronunziava quindi la sua requisitoria il Promotore di giustizia, Mons. Gianpaolo Montini, il quale, preso atto della esplicitata rinuncia da parte del patrocinio del ricorrente dei motivi non inclusi tra quelli menzionati nelle conclusioni dell'intervento nell'udienza dibattimentale, concludeva per il rigetto, motivando per ogni censura adottata dal patrocinio del ricorrente la ragione proposta del rigetto. L'Avvocato d'ufficio del ricorrente replicava insistendo sui motivi adottati e presentando nota spese; il patrocinio della parte civile si associava alla requisitoria del Promotore di giustizia, presentando a sua volta nota spese; il Promotore di giustizia rinviava alle sue precedenti conclusioni e chiedeva il rigetto del ricorso.

Dopo di che la Corte si ritirava in Camera di Consiglio per deliberare la sentenza, il cui dispositivo, rientrata la Corte nell'aula di udienza, era letto dall'Eminentissimo Cardinale Presidente.

IN DIRITTO

11. Il primo motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione per omesso esame della richiesta di [...] assoluzione per insufficienza di prove, in quanto la perizia non ha dimostrato la responsabilità del Sig. A.A., ma ha altresì evidenziato gravi lacune nella struttura contabile».

La natura del motivo di ricorso impone di ricondurre correttamente il motivo nell'alveo del giudizio di cassazione, quale ambito di sindacato nel diritto e non più nel fatto.

La violazione censurabile in cassazione infatti non può riguardare la diversa valutazione delle singole prove data dal giudice di merito in confronto a quella proposta dal Difensore del ricorrente: **al giudice della cassazione è precluso il sindacato sul fatto**. Non sussiste violazione di legge per omessa o mancata motivazione allorquando il giudice di merito, tenendo conto degli elementi di prova ritenuti di decisivo rilievo, li sviluppi con un iter logico e fondi su di essi il giudizio di responsabilità. Né sussiste parimenti violazione della legge per omessa o mancata motivazione allorquando il giudice senza indugiare in tutte le singole particolareggiate argomentazioni difensive svolte, indica le fondamentali ragioni sulle quali poggia il suo convincimento, chiarendo i dati di fatto valorizzati, le prove e il ragionamento seguito: la forza di questi, infatti, implicitamente e necessariamente ha permesso al giudice di disattendere tutte le argomentazioni incompatibili con la soluzione adottata. Questa censura della sentenza oggetto di ricorso va rigettata.

Anzitutto si intende attirare l'attenzione sul fatto che se da un lato la sentenza della Corte d'Appello è sobria nella motivazione di rigetto sul punto (cf n. 17, p. 12), ancor più sobrio, per non dire laconico, o forse sarebbe meglio dire assertivo, è il motivo di appello addotto al riguardo: «[...] in quanto la perizia non ha dimostrato la responsabilità del sig. A.A., ma ha altresì evidenziato gravi lacune nella struttura contabile». A fronte ed anche a cagione della menzionata corrispondenza di brevità, a tutto vantaggio peraltro della sentenza censurata, quest'ultima ha inteso implicitamente e non contraddittoriamente (e quindi

sufficientemente) rigettare la richiesta di assoluzione per insufficienza delle prove, confermando sia la sostenibilità della valutazione della perizia per il fatto di aver prodotto nei giudici una discriminante fra i vari delitti di cui l'imputato era accusato in favore di alcuni e in rigetto di altri, sia la ragionevolezza del rigetto della connessione discriminante tra le (supposte) carenze di sorveglianza nell'amministrazione e la responsabilità accertata dell'imputato. Queste valutazioni operate dalla Corte di Appello, sia considerate in se stesse sia in relazione alla genericità dei vizi adottati, non possono essere censurate in un giudizio di cassazione quali violazione di legge per omesso esame. E ciò è vero anche senza considerare ulteriormente che il motivo di ricorso addotto va ad incidere su una singola prova dell'impianto probatorio della sentenza di primo grado, e, pertanto, nel momento in cui è adottata in un giudizio di cassazione va prossimamente a collocarsi in un ambito di censura più di merito che di legittimità.

12. Il secondo motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione per omesso esame della richiesta di [...] sospensione condizionale della pena, in quanto le circostanze attenuanti dovevano essere dichiarate prevalenti e per l'effetto ridurre la pena comminata nell'ambito delle facoltà concesse».

La dottrina ritiene appartenente al giudizio insindacabile di merito la valutazione circa la concessione o negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, quale istituto che, per la possibilità di revoca del beneficio, può rafforzare nel caso il presuntivo proposito di ravvedimento. **È fatto salvo,** comunque, a giudizio di questa Corte di Cassazione, **una valutazione di legittimità nel caso in cui la concessione come la negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena sia sorretto da vizi di natura logica o giuridica.** Anche questa censura della sentenza oggetto di ricorso va rigettata.

Se ben si considera, infatti, il ragionamento alla base del motivo di ricorso si osserva che l'impugnazione riguarda la corretta applicazione delle circostanze attenuanti, quasi che, ammesso – ma non concesso – che la loro applicazione consentisse l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, questa sarebbe dovuto essere applicata senz'altro, senza fornirne le ragioni. Dall'applicabilità all'applicazione intercorre il giudizio insindacabile del giudice, del quale il ricorso non rileva alcun vizio logico-giuridico, almeno per il fatto di non essere stato neppure effettuato. Il Difensore del ricorrente impugna la legittimità della mancata sospensione condizionale della pena a causa della supposta illegittima applicazione delle circostanze attenuanti. Ma da un lato la sospensione non consegue alla applicazione delle circostanze attenuanti, che è solo un presupposto – *si et quatenus* – della sospensione; da un altro la mancata applicazione delle circostanze attenuanti non è impugnata in se stessa, ma solo sull'errato presupposto che ad essa consegua automaticamente la sospensione; da un altro ancora, la Corte d'Appello, seppur in forma brachilogica, ha motivato sufficientemente il rigetto della richiesta del patrocinio del ricorrente, allora appellante, dichiarando che «la concessione delle circostanze attenuanti deve trovare riscontro in fatti e circostanze obiettivamente accertabili e che in questa sede non sono state evidenziate» (n. 19, p. 13).

Il terzo motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione per omesso esame della richiesta di [...] applicazione del perdono giudiziale». Quanto è stato sopra riferito alla posizione della dottrina che ritiene appartenere al giudizio insindacabile di merito la valutazione circa la sospensione della pena, può essere riferito a fortiori al perdono giudiziale, quale istituto che si fonda su un giudizio del giudice in merito ad un sicuro affidamento sulle doti di autorecuperato dell'imputato. La pronuncia impugnata poi è ineccepibile sia sul piano logico sia su quello giuridico, dal momento

che motiva l'omesso esame del perdono giudiziale a causa della mancanza del presupposto stabilito dall'art. 7, Legge 21 giugno 1969, n. L: «[...] il giudice, qualora ritenga che sarebbe da applicargli [idest al colpevole] una pena restrittiva della libertà personale non superiore a sei mesi [...] può pronunciare sentenza di proscioglimento per perdono giudiziale».

14. Il quarto motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione e falsa applicazione dell'art. 79 c.p., per non aver la sentenza circoscritto ad una sola violazione di legge, la più grave, il comportamento del sig. A.A., di fatto disapplicando il principio per cui *in dubio pro reo*». Il sacrosanto principio universalmente accolto secondo cui *in dubio standum est pro reo* trova la sua applicazione – come è ovvio – nel momento in cui si sia di fronte ad un dubbio. **Non può quindi censurarsi per illegittimità una decisione che, senza vizi logici o argomentativi, accerti sia più violazioni sia il nesso tra le stesse di una medesima risoluzione, e quindi applichi il corrispettivo aumento della pena, a norma dell'art. 79 c.p.** Anche questo motivo di censura va, quindi, rigettato.

Analogo rigetto è da confermare per la censura addotta anche nel caso in cui il patrocinio del ricorrente abbia inteso rilevare una contraddizione nella sentenza di prime cure, sulla quale la sentenza impugnata non è intervenuta. Le oblazioni di Euro 2.000, 00 e 5.605, 05, effettuate dal sig. A.A. allo scopo di ridurre il danno inferto alla Amministrazione XX., non sono state considerate idonee dalla sentenza impugnata di porre nel nulla il secondo episodio criminoso attinente alla truffa di Euro 4.864, 25. Ciò però non contraddice quanto stabilito dalla sentenza di prime cure su due episodi attribuiti al sig. A.A. e derubricati a seguito della rifusione del danno inferto alla Amministrazione XX. In questi ultimi casi, infatti, come ben si evidenzia nella sentenza, le singole oblazioni erano state singolarmente effettuate con il preciso intento di rimediare alle singole fattispecie penali noxiali; nel caso delle oblazioni finali, invece, esse non erano richieste e, pertanto, non erano destinate a rifondere un singolo episodio noxiale, ma erano state effettuate nell'intento di alleviare il danno complessivo inferto. Non può, per tal ragione, essere censurata per illogicità la scelta argomentativa posta in essere dalla sentenza impugnata.

15. Il quinto motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione dell'art. 413c.p. nella parte in cui si equipara, con una interpretazione estensiva, inammissibile in sede penale, la Amministrazione XX. ad una Amministrazione pubblica». Con questo motivo il Difensore dell'imputato accusa di illegittimità la interpretazione estensiva che avrebbe riconosciuto alla Amministrazione XX., a danno della quale è stato perpetrato il delitto di truffa, la qualificazione di «Amministrazione pubblica», giustificando in tal modo la configurazione del reato di truffa aggravata, di cui all'art. 413, comma secondo, num. 2. Anche in questo caso il motivo è infondato.

La pronuncia impugnata, infatti, non ricorre né letteralmente né concettualmente all'interpretazione estensiva del concetto di «Amministrazione pubblica» per configurare l'Amministrazione XX. quale «Amministrazione pubblica». È infatti la stessa dottrina, citata peraltro dalla decisione impugnata, che qualifica come «Amministrazione pubblica», in riferimento al delitto di truffa aggravata, gli enti a servizio dello Stato o sottoposti alla sua tutela (cf n. 20, p. 15). La dottrina, infatti, che commenta l'articolo 413 è conforme nel ritenere nella denominazione «Amministrazione pubblica» «tutte quelle amministrazioni od istituti, ai quali si legano sia direttamente, sia indirettamente gli interessi dello Stato» (F. Puglia, Dei delitti contro la proprietà, in Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie, Milano 1908, p. 341). Che poi la Amministrazione XX. sia a servizio della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, e sottoposta alla loro tutela è

riconosciuto in modo così chiaro che i riferimenti presentati dalla decisione impugnata potrebbero moltiplicarsi (cf, per esempio, F. Cammeo, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze 1932, (omissis); S. Carmignani Caridi, *Curia Romana e Stato della Città del Vaticano. Criteri di individuazione dei rispettivi enti*, in *Il diritto ecclesiastico* 99 [1988] I, omissis). Il riferimento del Patrocinio ricorrente, che a priori ritiene di dover esclusivamente qualificare l'Amministrazione pubblica quale entità dotata di potere di imperio, non solo non è suffragata dal medesimo Patrocinio da alcuna referenza dottrinale o giurisprudenziale in relazione all'articolo de quo, ma è espressamente in contrasto con la ratio legis dell'aggravante del delitto di truffa. Se c'è una ragione per cui il Legislatore ha inteso riconoscere l'aggravante di cui in oggetto, non è certo per l'imperio dell'Amministrazione pubblica a danno della quale la truffa ricade, bensì per «la facilità nella consumazione del delitto» e perché nel caso «si allarga il danno immediato ripiegandosi esso sopra più persone» (A. Ravizza, *Truffa*, in *Il Digesto Italiano*, XXIII/2, Torino 1914-1917, p. 859).

16. Il sesto motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione dell'art. 45 del codice penale nella parte in cui non si distingue tra responsabilità per errore o dolo in capo all'imputato». L'art. 45 c.p. distingue tra colui che ha voluto il fatto che costituisce il delitto, ossia quello che il Difensore dell'imputato nella doglianza chiama responsabile per dolo, e colui al quale si può far risalire il fatto che costituisce delitto come conseguenza della sua azione o omissione, quello che il medesimo Difensore denomina responsabile per errore. **Il Legislatore ha previsto la punizione del reato di truffa solo per chi ne è responsabile per dolo.** E la sentenza impugnata non avrebbe posto ad oggetto della sua argomentazione la verifica nel caso del dolo da parte dell'imputato. La doglianza è da respingere. La pronuncia impugnata, infatti, rimanda all'ampia argomentazione della sentenza di prime cure, la quale è fondata su risultanze inequivocabili dalle quali emerge con chiarezza che l'imputato ha voluto porre in atto artifici e raggiri, inducendo in errore la Direzione della Amministrazione XX., e si è procurato un ingiusto profitto con danno per la medesima Amministrazione. D'altronde, e converso, la medesima pronuncia impugnata motiva ulteriormente e in modo corretto il dolo nel caso, osservando che nessuna prova, elemento o indizio è stato addotto da chicchessia a favore dell'errore o comunque in grado di scalzare la prova addotta circa il dolo.

17. Il settimo motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione per mancata applicazione dell'art. 22 del Trattato Lateranense alla fattispecie concreta». La censura rappresentata fa verosimilmente riferimento alla seconda parte del primo comma dell'art. 22 del Trattato Lateranense, che recita: «A richiesta della Santa Sede e per delegazione che potrà essere data dalla medesima o nei singoli casi o in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane» (AAS 21 [1929] 219).

18. A fronte di questo motivo di ricorso il patrocinio della parte civile ha sollevato eccezione di improponibilità e di improcedibilità. Il Promotore di giustizia ha chiesto – seppure con formula dubitativa: «esprime la propria convinzione» – la dichiarazione di inammissibilità del motivo, in quanto «non proposto nei precedenti gradi di giudizio, attenendo, pertanto ad una incompetenza non rilevabile d'ufficio». Il riconoscimento di ammissibilità di questo motivo di cassazione evidentemente comporta una interpretazione di diritto del testé menzionato articolo del Trattato, secondo cui la magistratura vaticana sarebbe priva di giurisdizione verso gli autori di delitti commessi nello Stato della Città del Vaticano rifugiatisi nel caso in

territorio italiano o, comunque, le decisioni della medesima magistratura nella fattispecie indicata sarebbero affette da nullità insanabile. La prospettazione testé accennata merita di essere seppur brevemente approfondita. Già l'interpretazione secondo cui l'art. 22, comma primo seconda parte, del Trattato Lateranense attenga alla competenza inderogabile o alla giurisdizione – denominazioni che non ricorrono testualmente nel menzionato articolo –, sì che la magistratura vaticana sarebbe incompetente insanabilmente o priva di giurisdizione a giudicare penalmente sempre ed in ogni caso l'imputato di delitti commessi nello Stato della Città del Vaticano rifugiatosi nel territorio italiano, è da sottoporre ad attento esame.

Nell'articolo in questione appare, anzitutto, con chiarezza che l'espressione «si procederà senz'altro» non intende affermare altro che, in contrapposizione alla prima fattispecie dell'articolo, in cui è prevista la richiesta della Santa Sede per attivare il provvedere delle autorità italiane, nella fattispecie di cui alla seconda parte del medesimo comma, nessuna richiesta o formalità è richiesta dalla Santa Sede perché le autorità italiane intervengano, anzi provvedano. Così il Cammeo: «Si avverta che l'articolo [22 del Trattato] parla di “procedere senz'altro”. La espressione “senz'altro” si riferisce evidentemente alla esclusione di quelle formalità che avrebbero potuto esigersi per porre in modo l'azione penale, come la richiesta dello S.C.V. o quella del Ministero della Giustizia del Regno e simili, istituti tutti che attengono al diritto formale. Ciò conferma che nella parte qui esaminata dell'art. 22 si è pensato esclusivamente alla procedura» (F. Cammeo, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze 1932, 218). La prospettazione, poi, dell'art. 22 del Trattato Lateranense relativamente alla «competenza» dei Tribunali vaticani è presente nella Legge 7 giugno 1929, n. 11 sulle Fonti del diritto e, per quanto attiene alla fattispecie che ci occupa, in modo non del tutto coerente. All'art. 18, infatti, si statuisce che «[i] Tribunali Vaticani sono competenti a conoscere dei reati da chiunque commessi nel territorio della Città del Vaticano, sempre che, trattandosi di delitto, l'autore del medesimo non si sia rifugiato in territorio italiano, o non sia fatta delegazione ai Tribunali del Regno d'Italia, il tutto secondo l'art. 22 del Trattato 11 febbraio 1929». All'art. 7, invece, della medesima Legge, si prescrive: «Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva nella Città del Vaticano il vigente Codice di procedura penale del Regno d'Italia, insieme alle leggi che lo hanno modificato od integrato ed ai relativi regolamenti fino all'entrata in vigore della presente, eccetto quanto concerne la competenza dei tribunali che è regolata dalla legge fondamentale e dalla presente, e salva, a tenore del Trattato fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia 11 febbraio 1929, la facoltà di delega del procedimento penale per i delitti alle autorità del Regno medesimo». Appare evidente come, mentre l'art. 18 contempla entrambe i casi previsti nell'art. 22 del Trattato Lateranense (delegazione e rifugiato), nell'art. 7, che verte parimenti sulla competenza, non si fa menzione della seconda fattispecie, ossia del rifugiato in territorio italiano. Se poi, come prospettato nella menzionata Legge vaticana sulle fonti del diritto, si trattasse di incompetenza, sarebbe da verificare di quale incompetenza si tratti, dal momento che il motivo di incompetenza per territorio è ammissibile in cassazione solo qualora il motivo sia già stato proposto in appello (cf art. 501, primo capoverso, c.p.p.), ciò che nel caso non è avvenuto; il motivo di incompetenza per materia può essere sì proposto come motivo in cassazione (cf art. 500, primo capoverso, c.p.p.), ma nel caso si può almeno dubitare che l'art. 22 del Trattato Lateranense attenga alla materia, così come normata dal medesimo codice di procedura penale; altro vizio attinente agli atti processuali può essere proposto in cassazione senza essere prima addotto nel grado di appello, ma deve trattarsi di nullità insanabile (cf art. 501, secondo capoverso, c.p.p.), che però è declinata in forma tassativa nel richiamato art. 136, che non prevede *prima facie* la incompetenza come insanabile: le nullità, infatti, ivi menzionate, attinenti alla costituzione del giudice, sono dalla dottrina e dalla giurisprudenza riferite ad altre fattispecie. La Corte ritiene, comunque, di poter omettere nel caso di specie l'esame delle richieste di inammissibilità

avanzate verso il proposto motivo di cassazione, in ragione di un principio prevalente di economia processuale, ossia che, nel caso oggetto di ricorso, la infondatezza del motivo di mancata applicazione dell'art. 22 del Trattato Lateranense, ossia della mancata configurazione della fattispecie di «rifugiato nel territorio italiano», è talmente evidente da non rendere rilevante – per il giudizio da rendere nel caso – la eccezione di inammissibilità sollevata.

19. L'eccezione di improponibilità e improcedibilità del patrocinio della parte civile deve essere invece respinta nel momento in cui intende censurare l'inammissibilità in cassazione di proposizione per la prima volta di questioni nuove o nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito e preclusi a questo giudizio di legittimità. Questa richiesta di improponibilità va respinta. Innanzitutto è da rilevare che il motivo di cassazione addotto non muta il *thema decidendum* né lo estende oltre quanto rilevato dai giudizi precedenti di merito. Negli atti, inoltre, provenienti dai detti giudizi è rilevabile una messe sufficiente di argomenti, che permette di affrontare il motivo addotto, per il quale – giova annotarlo – non sono stati proposti né argomenti specifici né richieste istruttorie.

20. Decisiva, pertanto, seppure subordinatamente per quanto sopra asserito, per il rigetto del presente motivo di cassazione è l'esatta interpretazione della qualifica di «rifugiato nel territorio italiano» dell'imputato di delitti commessi nello Stato della Città del Vaticano. Alla qualificazione, infatti, del Sig. A.A. quale rifugiato nel territorio italiano, vi si oppone la lettera dell'art. 22 del Trattato Lateranense. La giurisprudenza, infatti, «ha interpretato la parola [rifugiato] nel suo significato proprio e letterale, cioè come indicante colui che si è volontariamente allontanato dal luogo in cui ha commesso il delitto e non vuole ritornarvi perché intende sottrarsi all'arresto e al giudizio penale da parte delle autorità di quel luogo» (P. Ciprotti, Qualche particolare aspetto dell'attività giudiziaria nello Stato della Città del Vaticano, in *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabbatani*, Città del Vaticano 1984, p. 601). **In altre parole, l'art. 22, comma primo seconda parte, del Trattato Lateranense non implica la sua applicazione da parte dello Stato della Città del Vaticano per tutti i casi in cui il reo di delitto commesso nello Stato della Città del Vaticano si trovi di fatto in territorio italiano, bensì solo nel caso in cui il reo di cui sopra si rifugi nel medesimo territorio italiano.** La scelta della denominazione «rifugiato» non può essere posta nel nulla, mutandola nella semplice condizione di «trovarsi in territorio italiano»: *verba aliquid operare debent*. **È ovvio, pertanto, che la semplice contumacia dell'imputato nel processo penale non può, in assenza di fatti specifici qualificanti, essere rappresentata da sé come il rifugiarsi dell'imputato nel territorio italiano.** Dell'asserito rifugiarsi in territorio italiano, nel caso specifico dell'imputato A.A., non è dato ritrovare negli atti alcun elemento specifico che lo distingua dalla sua abituale abitazione in territorio italiano e dalla contumacia processuale. Gli atti processuali, inoltre, depongono con dovizia per il rigetto della censura addotta. Consta, infatti, nel caso la più ampia collaborazione istituita dall'autore del delitto nella istruzione preliminare di fronte al Tribunale. Da questa appare con chiarezza che l'autore del delitto non solo non ha posto in atto alcuna azione di rifugio nel territorio italiano per sottrarsi volontariamente, a proprio beneficio, alla giustizia vaticana, ma al contrario consta che egli ha esplicitamente riconosciuta e apprezzata la giurisdizione vaticana, collaborando attivamente e lodevolmente davanti alla medesima autorità giudiziaria, com'è stato peraltro annotato dalla sentenza di prime cure. L'accettazione e la collaborazione con la giustizia vaticana sino alla notificazione della citazione del medesimo sig. A.A. – che ha personalmente depositato in Tribunale il 16 settembre 2004 la richiesta ed ottenuto il 24 giugno 2005 l'Avvocato d'ufficio con il gratuito patrocinio nonché personalmente depositato presso il medesimo Tribunale in data 8 marzo 2005 la sua richiesta di proprio domicilio legale presso la Cancelleria del Tribunale

vaticano «ai fini del procedimento n. 142/02 [...] per la notifica degli atti» –, se non hanno radicato – per quanto necessario – la competenza penale dei tribunali dello Stato della Città del Vaticano, sicché per il principio della *perpetuatio iurisdictionis* e/o della prevenzione, eventi seguenti – dato, ma non concesso, il rifugiarsi nel territorio italiano – non avrebbero potuto spogliare il giudice vaticano della propria competenza, costituiscono senz'altro prove della mancanza di *animus* di rifugiarsi nel territorio italiano.

21. La prospettata interpretazione nel caso della lettera dell'art. 22, comma primo seconda parte, del Trattato Lateranense viene – per quanto sia necessario – rafforzata da ulteriori considerazioni, entrambe destinate a comportare l'interpretazione stretta della denominazione «rifugiato nel territorio italiano». Appare necessario, anzitutto, tenere nel debito conto che la denominazione in oggetto è collocata in un Trattato, nel contesto di una limitazione accettata e pattuita di potere – sia esso competenza giudiziaria sia essa addirittura di giurisdizione – di una parte a favore dell'altra. Questo non può non comportare l'interpretazione stretta, in quanto è noto che *odiosa sunt restringenda* e che una parte in un patto non abbia inteso rinunciare se non al minimo di quanto necessario. Non è da omettere, poi, la considerazione che la voce «rifugiato» si pone come propriamente e appositamente scelta nell'art. 22 del Trattato Lateranense. Essa, infatti, si distanzia dalle locuzioni coeve disponibili nel codice penale italiano allora vigente (cf, per esempio, artt. 4, ultimo comma, 5, comma primo, e 6, comma primo, c.p.: «si trovi nel territorio del regno»), che non risultano assunte nella lettera del Trattato stesso. La mancata assunzione della locuzione corrente appare senz'altro deporre ulteriormente a favore di un'interpretazione propria del testo normativo in oggetto.

22. L'ottavo motivo di ricorso, secondo le conclusioni del Difensore dell'imputato nell'udienza dibattimentale, attiene alla «violazione e falsa applicazione dell'art. 413 c.p.». Il Promotore di giustizia ha chiesto, con riferimento a questo motivo di ricorso, che venisse dichiarato inammissibile a cagione della sua assoluta genericità. La richiesta del Promotore di giustizia va accolta e il motivo di ricorso dichiarato inammissibile.

Il combinato disposto degli articoli 510, ultimo comma, c.p.p., 514 c.p.p. e 520 c.p.p., prevede l'inammissibilità del ricorso per la parte in cui il motivo non è esposto «specificatamente» (art. 510, ultimo comma, c.p.p.). Conforme è la dottrina: cf, per esempio, V. Manzini, Trattato di procedura penale e di ordinamento giudiziario, volume II, Torino 1920, n. 506, p. 626.

Né basta a rendere specifico il motivo addotto per cassazione la menzione dell'articolo di legge violato o falsamente applicato, soprattutto nel caso in cui l'articolo di legge citato sia oggetto di altri motivi di censura specificati e sia l'articolo di legge principale su cui si è avuta la pronuncia della sentenza impugnata. Ciò vale, a fortiori, se nemmeno con l'occasione dell'udienza dibattimentale, il patrocinio, che ha proposto il motivo di cassazione generico, si è peritato di specificarne in alcun modo la prospettiva.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano

visti gli articoli 523 e 535 c.p.p.;
riunita in Camera di Consiglio
nella causa in epigrafe

ha deliberato la seguente sentenza:

1. Rigetto del ricorso per conto e in nome del sig. A.A. avverso la sentenza del 19 dicembre 2007 della Corte d'Appello, che conferma in ogni sua parte.
2. Condanna il ricorrente alle spese processuali innanzi a questa Corte di Cassazione.

Così deciso nello Stato della Città del Vaticano il 21 maggio 2008.